

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 607/AV5 DEL 12/06/2014

Oggetto: Stipula convenzione, per l'attuazione di stage formativo del corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di OSS, tra l'ASUR Marche AV 5 e l'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula della convenzione per far svolgere il tirocinio ad allievi del corso di Qualificazione OSS dell'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424, accreditato presso la Regione Marche per la formazione Superiore e Continua, presso le strutture idonee di questa Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ai sensi della D.G.R. n. 666/2008;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Ente di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la convenzione avrà validità dal momento della sua sottoscrizione e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale, e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di dare atto che si autorizzano gli allievi del predetto Ente alla frequenza del tirocinio presso le strutture idonee dell'Area Vasta n. 5;
6. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
7. che gli oneri economici derivanti dagli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 della DGR 666/2008 e dalle attività di "guida di tirocinio" saranno a carico dell'Ente Gestore, come da determina del Direttore ZT 13 n. 361 del 04.05.2011;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 ;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE DI AV 5
(Dr. Massimo Del Moro)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 51 del 31/01/2011 del Direttore di Zona si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determine di competenza del Direttore di Zona e di competenza dirigenziale nell’ambito della Zona Territoriale n. 13.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Zona rientra anche quello di cui alla presente.

□ **Normativa di riferimento:**

- DGRM n. 666 del 20.05.2008 (Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario) e relativi allegati
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011 (Regolamento disciplinante la frequenza volontaria e le attività di tirocinio presso la struttura dell’azienda sanitaria unica regionale zona territoriale n. 13)
- determina del Direttore ZT 13 n. 361 del 04.05.2011

□ **Motivazione:**

L’Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424 accreditato presso la Regione Marche per la formazione Superiore e Continua, ha chiesto la stipula della convenzione per far svolgere il tirocinio ad allievi del corso OSS autorizzato con D. D. Serv. Formazione Provincia Macerata n. 246 /2013 - scheda n. 171277, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ai sensi della D.G.R. n. 666/2008;

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell’occupazione ed in particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono

promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- Le finalità degli stages in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011 pervenuta al protocollo generale al n. 0041274 del 17/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dalla Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota prot. n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio formativo, da parte dell'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424, per allievi frequentanti il suddetto Istituto;

Ritenuto pertanto di provvedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi della D.G.R. n. 666/2008 con L'Ente di Formazione in oggetto;

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula della convenzione per far svolgere il tirocinio ad allievi del corso di Qualificazione OSS dell'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424, accreditato presso la Regione Marche per la formazione Superiore e Continua, presso le strutture idonee di questa Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ai sensi della D.G.R. n. 666/2008;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Ente di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la convenzione avrà validità dal momento della sua sottoscrizione e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale, e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di dare atto che si autorizzano gli allievi del predetto Ente alla frequenza del tirocinio presso le strutture idonee dell'Area Vasta n. 5;
6. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
7. che gli oneri economici derivanti dagli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 della DGR 666/2008 e dalle attività di "guida di tirocinio" saranno a carico dell'Ente Gestore, come da determina del Direttore ZT 13 n. 361 del 04.05.2011;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 ;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Luciana Passaretti

IL Direttore U.O.C. Formazione
Dott.ssa Anna Giuseppina Mandolini

Visto:
Il Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

N.1

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**“OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)”
Cod. corso 171277**

Autorizzato dalla provincia di Macerata con D.D. n°246 del 18/04/2013

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI STAGE FORMATIVI

L'anno 2014 nel mese di Giugno il giorno ___ ad Ascoli Piceno (AP)

TRA

L'Ente di formazione Centro Papa Giovanni XXIII in seguito denominato Soggetto Promotore, con sede in Ancona Via Madre Teresa di Calcutta 1, P. IVA 014227250426 C.F. 93058460424 accreditato presso la Regione Marche per la formazione Superiore e Continua, nella persona di Don Giancarlo Sbarbati nato a Ripe San Ginesio (MC) il 02/01/1944, residente in Ancona Piazzale Camerino 3/A, nella qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Ancona, P.le Camerino 3/A;

E

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 - 60131 ANCONA, C.F. 02175860424, P.I.V.A 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5 Dott. Massimo Del Moro nato a Fermo (FM) il 01-01-1951 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa.

PREMESSO

- Che la Provincia di Macerata ha autorizzato il corso di formazione n. 171277 denominato “Operatore Socio Sanitario” con D.D. n. 246 del 18/04/2013;
- Che il progetto formativo prevede lo svolgimento di n.450 ore di stage;
- Che tutti gli stagisti partecipano al corso di formazione per “Operatore Socio Sanitario” Cod. 171277
- **Di far attuare**, all' allievo De Santis Davide del corso sopracitato, **uno stage aziendale**, il cui obiettivo è sperimentare se stesso in un compito con l'aiuto di un esperto, verificare sul campo principi e teorie appresi, divenire sempre più autonomo nella propria capacità di intervento, assimilare metodi operativi e verificare le capacità richieste dalla futura professione;
- Lo stage ha una valenza:

- 1) didattica, che risponde efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso
 - 2) di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l'esperienza diretta in un contesto aziendale
 - 3) di comprensione dell'organizzazione aziendale e del lavoro
 - 4) dei opportunità di accompagnamento all'inserimento lavorativo
 - 5) formativa, in grado di ampliare il patrimonio di proprie competenze
 - 6) valutativa, in quanto collocato all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione
- Lo studente, nel rispetto di quanto previsto negli allegati A e B del Provvedimento 22/02/01 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni inerente il profilo dell'Operatore Socio Sanitario, al termine del tirocinio/stage deve essere in grado di:
- osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale
 - attuare interventi di carattere igienico – domestico – alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro
 - fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età
 - attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo
 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente
 - inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini
 - operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/06/97, n. 196, il soggetto ospitante "ASUR MARCHE Area Vasta 5" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore SOC. COOP. SOC. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della n. 196 del 1997

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante a tutti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm. nei confronti del lavoratore.

Il soggetto ospitante dovrà inoltre impegnarsi a:

- Rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- Redigere, a fine tirocinio, una breve valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
- Vigilare sull'esatta compilazione del Registro Presenze giornaliero;
- Segnalare qualsiasi variazione (interruzione anticipata o proroga) nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: in particolare la proroga deve essere richiesta entro i 20gg. antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Sarà cura dell'Ente di Formazione curare le pratiche assicurative di rito.

Art. 7

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo relativo al singolo stagista e comunque non superiore ad un anno con decorrenza a partire dall' _____

Art. 8

Le parti s'impegnano a realizzare un periodo di stage pratico a partire dal 01 Novembre 2014 fino al 31 Gennaio 2015 c/o le sedi in cui la Vostra Struttura svolge regolarmente attività di che nel dettaglio sono:

1. **Centro diurno "Il Sentiero"**, via delle Zeppelle, 84 – 63100 Ascoli Piceno

Gli allievi coinvolti sono:

1	De Santis Davide	C.F. DSNDVD91R09A462C
---	------------------	-----------------------

Le attività verranno svolte in base al calendario allegato alla presente convenzione.

Art. 9

Il Tutor nominato dall'Asur Marche Area vasta 5, che avrà il compito di sorvegliare l'andamento generale dello stage, è _____

Art. 10

Gli allievi saranno articolati in modo da consentire agli stessi di vivere concretamente la vita aziendale, nei suoi multiformi aspetti e di acquisire quindi una visione globale ed il più possibile completa della realtà sociale all'interno della struttura ricettiva

Art. 11

I periodi trascorsi presso le aziende sono considerati a tutti gli effetti come attività didattiche e vengono disciplinati per quanto concerne lo status degli studenti dalla normativa vigente;

Art. 12

L'Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché a comunicare al competente Ispettorato del lavoro ed all'INAIL, i nominativi il periodo e il luogo dello stage.

Gli allievi che partecipano allo stage, sono coperti **da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro con posizione n.10642098/48 (voce 611)** e la compagnia di assicurazione, per la responsabilità civile è **INA ASSITALIA con polizza n. 00400362428**, per rischi derivati dalle esercitazioni pratiche, ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n°1124 del 30/06/1965;

Art. 13

La struttura ospitante gli allievi, possiede tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in rapporto alle materie oggetto del corso, e sono in regola con le normative vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n°81)

Art. 14

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alle vigenti norme del Codice Civile;

Art. 15

Il presente atto è immediatamente impegnativo e vincolante sia per l'Ente di Formazione che per gli altri soggetti firmatari della presente convenzione, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

Art. 16

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196.

Il presente atto in segno di piena accettazione ed obbligatione è sottoscritto dalle parti.

Ente di Formazione Centro Papa Giovanni XXIII
Il legale rappresentante
Sig. Sbarbati Giancarlo

Asur Marche Area Vasta 5
Il Direttore
Dott. Massimo del Moro
